

**ISTITUZIONE DEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI PEDAGOGISTI E DEGLI EDUCATORI
PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI:
ANALISI DELLA LEGGE N. 55/24**

L'8 maggio 2024 è entrata in vigore la [Legge 15 aprile 2024, n. 55](#), recante *“Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”*, con la quale sono stati istituiti gli Albi professionali dei **pedagogisti** e degli **educatori professionali socio-pedagogici**.

A tal fine, in sede di prima attuazione della legge in esame, e come dalla stessa previsto, i Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, hanno nominato un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che ha il compito di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Gli iscritti ai suddetti nuovi albi costituiscono **l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale**.

Tale legge sta dando adito ad alcuni problemi e perplessità che con il presente approfondimento cercheremo di chiarire, tenendo conto che l'iter è stato appena avviato e che alcune specifiche indicazioni verranno verosimilmente date attraverso gli ulteriori atti che daranno applicazione alla legge in esame, nonché al momento dell'Istituzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative¹.

¹ Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative:

- è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia;
- esercita le seguenti **funzioni**:
 - a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
 - b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
 - c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;
 - d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
 - e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;
 - f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
 - g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.

Si precisa, infatti, che verrà emanato un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative, che istituirà l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e ne stabilirà le modalità di funzionamento, nonché le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Inoltre, con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, verranno definiti i titoli di studio rilasciati all'estero che consentiranno l'iscrizione agli albi, oggetto della Legge in esame.

Definizione della professione di pedagogista

Con specifico riguardo alla figura del **pedagogista**, la Legge n. 55/24 stabilisce che:

- è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale;
- la sua attività professionale comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento;
- è un professionista di livello apicale, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita;
- opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale;
- può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza;

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

- svolge attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale;
- può esercitare la propria attività in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagoga

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 55/24, per esercitare la professione di pedagoga è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
- laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
- laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
- laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
- laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Inoltre, tale professione può essere esercitata da professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

Per l'esercizio della professione di pedagoga è necessaria **l'iscrizione al neocostituito albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative**, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi.

La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta, alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale, prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagoga.

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo dei pedagogisti

In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione all'albo dei pedagogisti è consentita, **su domanda**:

- ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1 (classi 56/S e LM-50; classi 65/S e LM-57; classi 87/S e LM-85; classi 87/S e LM-93, laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);

- 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle su indicate lauree, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- 3) ai laureati nelle discipline delle suddette classi di laurea;
- 4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
- 5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 (già citate classi di laurea).

Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico

Ai sensi della Legge n. 55/24, in esame, l'educatore professionale socio-pedagogico:

- è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica;
- opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e **nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi;**
- valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e **socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi,** rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative;
- può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere **socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi,** e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale;

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

- può esercitare la propria professione in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.lgs. n. 65/17

L'art. 4 della Legge in esame, sancisce **i requisiti necessari per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia** di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65²](#), nonché all'[articolo 1, commi da 594 a 599](#), della [legge 27 dicembre 2017, n. 205³](#).

Ed, in particolare:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale ed è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) **in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a)**, il possesso della corrispondente qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), ossia:

- conseguimento della laurea L-19 e ai sensi delle disposizioni del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#) (laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali, ove non corrispondenti a quelli precedenti, conseguiti entro la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 65/17 (31 maggio 2017).
- acquisizione, in via transitoria, della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi

² Ai sensi del D.lgs. n. 65/17, recante *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni"*, **i servizi educativi per l'infanzia** sono articolati in nidi e micronidi (rivolti a bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età); sezioni primavera (per bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età), servizi integrativi, tra cui spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare.

³ Mentre l'art. 1, commi da 594 a 599, della Legge n. 205/17, disciplina le figure dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, nonché per alcuni specifici aspetti, la qualifica di educatore professionale socio-sanitario (necessità del conseguimento del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520).

universitari organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, che siano stati intrapresi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi entro il 1° gennaio 2021), da parte di coloro che, alla medesima data di entrata in vigore (il 1° gennaio 2018), erano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
 2. svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);
 3. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
- acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018), erano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero almeno venti anni di servizio.

c) l'iscrizione nell'albo di nuova istituzione degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della Legge in esame.

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici

In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici è consentita, **su domanda**, ai seguenti soggetti.

- **Coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#)**, ossia:
 - laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
 - la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

- i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali, ove non corrispondenti a quelli precedenti, conseguiti entro la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 65/17 (31 maggio 2017).
- **I laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge (8 maggio 2024) sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1:**
 - a. il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale ed è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;
 - b. **in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a),** il possesso della corrispondente qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), ossia, come indicati nel paragrafo precedente:
 - conseguimento della laurea L-19 e ai sensi delle disposizioni del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#);
 - acquisizione, in via transitoria, della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, che siano stati intrapresi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi entro il 1° gennaio 2021), da parte di coloro che, alla medesima data di entrata in vigore (il 1° gennaio 2018), erano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 1. inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
 2. svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

3. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
- acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018), erano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero almeno venti anni di servizio.
- **Coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), nonché ai sensi del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), come già sopra descritti.**
 - **Laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).**

Condizioni generali per l'iscrizione agli albi

Al netto degli specifici requisiti richiesti per ciascun profilo professionale, l'iscrizione agli albi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
- c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione⁴;
- d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Documento a cura del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale

⁴ Non previsto in sede di prima attuazione della legge.